



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **212**
in data **10/11/2016**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **10 - dieci** - del mese **novembre** alle ore **09:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 510 DELLA L. 208/2015, ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO "BUONO PASTO ELETTRONICO" PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2019

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
NOTARI Francesco	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con delibera di Giunta Comunale C.C./2016/176 del 22/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016 a seguito della verifica per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazione di Bilancio 2016/2018;

Visto:

- il Provvedimento in data 18/05/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale al Dr. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell'art. 13, Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'avviso di preinformazione P.G. n. 18044 del 14/03/2016 relativo ad appalti pubblici di servizi per l'anno 2016 pubblicato dal Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amm.va nel quale è stata indicata, fra le altre la procedura per l'Affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso "buono pasto elettronico" per gli aventi diritto (dipendenti comunali);

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014 avente per oggetto: "Determina di aggiudicazione ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera B) del D.lgs. 163/2006 del servizio sostitutivo di mensa attraverso "buono

pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali) periodo 1 ottobre 2014 – 30 Settembre 2016”;

Rilevato:

- che il 30 Settembre 2016 è scaduto il contratto del suindicato servizio in essere con la ditta Bluticket – Divisione Buoni Pasto – Cir Food con sede in Largo Donegani n. 2 – 20121 Milano;
- che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 è stata approvata la determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono pasto elettronico” per i dipendenti comunali per il periodo 1.1.2017-31.12.2019 e si è disposta la proroga tecnica del servizio in essere fino al 31.12.2016 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 125 co. 10 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, normativa in vigore al momento della stipula del contratto in essere;

Rilevato altresì:

- che sul portale di Intercent-ER e/o Consip non sono presenti convenzioni attive relative alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;

Considerato, tuttavia:

- che è attualmente attiva la convenzione Consip “Buoni pasto 7” relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei con scadenza al 23.3.2018;
- che la convenzione “Buoni pasto 7” nell'Allegato A “Capitolato tecnico e suoi allegati” al punto 6.6 “Obblighi a contenuto innovativo” alla lettera a) prevede quanto segue:
“a) La Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione per la sostituzione del buono pasto cartaceo con quello elettronico o con altre forme di automazione alle stesse condizioni economiche del presente appalto, previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario. Al riguardo si precisa che tali iniziative di sperimentazione potranno essere effettuate

fino al raggiungimento di Ordini di acquisto di buono pasto elettronico di importo complessivo pari al 10% del massimale di gara, anche eventualmente incrementato, e comunque di importo massimo per ciascun lotto non superiore al 30% del massimale del lotto medesimo. In caso di attivazione di specifiche iniziative Consip aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico, le Amministrazioni dovranno approvvigionarsi mediante tali iniziative; in tal caso gli Ordini di acquisto effettuati nell'ambito della sperimentazione in parola, ed emessi precedentemente alle predette specifiche iniziative Consip, resteranno validi ed efficaci.”

Dato atto:

- che l'attuale servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, aggiudicato a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, comprende anche servizi aggiuntivi per il Comune di Reggio Emilia quali:
 - o inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di foto e nominativo del dipendente (cartellino di riconoscimento);
 - o inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di banda magnetica per l'accesso alle sedi comunali;
 - o inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di banda magnetica per la timbratura dei dipendenti comunali;

Visti:

- il D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012 che all'art. 1, co. 7, terzo periodo e segg, stabilisce che:

“È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo

devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati”;

- il suddetto D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012 che all'art. 1, co. 9, stabilisce che:
“Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8”;
- il D.M. 22.12.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria dei buoni pasto” che all'art. 1 stabilisce che:
“In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.”
- La L. 208/2015 che all'art. 1 co. 510 stabilisce che:
“510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo [26](#) della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”

Ritenuto, pertanto autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1, D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio sostitutivo di mensa attraverso "buono pasto elettronico" per dipendenti comunali per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 in quanto:

- la convenzione Consip "Buoni pasto 7" è relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei;
- la convenzione suddetta ha validità solo fino al 23.3.2018;
- la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione per la sostituzione del buono pasto cartaceo con quello elettronico o con altre forme di automazione alle stesse condizioni economiche della Convenzione Buoni Pasto 7 è comunque subordinata ad autorizzazione di Consip e, comunque, tali iniziative di sperimentazione potranno essere effettuate fino al raggiungimento di Ordini di acquisto di buono pasto elettronico di importo complessivo pari al 10% del massimale di gara, anche eventualmente incrementato, e comunque di importo massimo per ciascun lotto non superiore al 30% del massimale del lotto medesimo;
- il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici necessario al Comune di Reggio Emilia comprende anche servizi aggiuntivi per il quali:
 - o inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di foto e nominativo del dipendente (cartellino di riconoscimento);
 - o inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di banda magnetica per l'accesso alle sedi comunali;
 - o inserimento nel badge relativo alla fruizione del buono pasto elettronico di banda magnetica per la timbratura dei dipendenti comunali;

e che tali servizi aggiuntivi non risultano presenti nel capitolato tecnico della Convenzione Consip "Buoni pasto 7":

Ritenuto, pertanto:

- di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1, D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio sostitutivo di mensa attraverso "buono pasto elettronico" per dipendenti comunali per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 per le motivazioni sopra riportate;

Dato atto:

- che a norma del D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012, art. 1, co. 7, terzo periodo e segg l'importo unitario a base di gara sarà di € 4,82 oltre IVA al 4% derivante da:
 - o valore nominale buono € 6,00;
 - o ribasso offerto in sede di convenzione Consip – Buoni pasto 7 – lotto 2 pari a 17,17% per un importo di € 4,97;
 - o ulteriore ribasso del 3% ai sensi D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012, art. 1, co. 7, terzo periodo e segg per un importo unitario a base di gara di € 4,82;
- che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 e 144 co. 6 D.Leg,vo 50/2016;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della **facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre)** ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- che l'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 3 (tre)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale;**

Precisato che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, comma 7 e 13 il contratto di servizio potra' essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Visto il combinato disposto tra l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 1 co. 510 della L. 208/2015;

Visti i seguenti pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di autorizzare l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1, D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione del nuovo contraente cui affidare il servizio sostitutivo di mensa attraverso "buono pasto elettronico" per dipendenti comunali per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 per le motivazioni riportate in premessa;
2. di dare atto:
 - che a norma del D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012, art. 1, co. 7, terzo periodo e segg l'importo unitario a base di gara sarà di € 4,82 oltre IVA al 4% derivante da:
 - valore nominale buono € 6,00;
 - ribasso offerto in sede di convenzione Consip – Buoni pasto 7 – lotto 2 pari a 17,17% per un importo di € 4,97;
 - ulteriore ribasso del 3% ai sensi D.L. 95/2012 conv con L. 135/2012, art. 1, co. 7, terzo periodo e segg per un importo unitario a base di gara di € 4,82;
 - che l'aggiudicazione del servizio in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95 co. 2 e 144 co. 6 D.Leg,vo 50/2016;
 - che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della **facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre)** ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
 - che l'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non**

superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale;

- che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1, comma 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
- 3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa di modificare la determinazione a contrattare R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto adeguando le condizioni di gara al contenuto della presente deliberazione;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1 co. 510 della L. 208/2015;
- 5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa di trasmettere il contratto che verrà stipulato a seguito della procedura di gara in oggetto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.Lgs. 95/2012;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza, al fine di procedere tempestivamente all'espletamento della procedura di gara in oggetto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto